

Articolo **2086** Codice Civile

Gestione dell'impresa

Dispositivo

Dispositivo dell'art. 2086 Codice Civile

Fonti » Codice Civile » LIBRO QUINTO - Del lavoro » Titolo II - Del lavoro nell'impresa (artt. 2082-2221) » Capo I - Dell'impresa in generale » Sezione I - Dell'imprenditore

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori [2094, 2104]⁽¹⁾.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale⁽²⁾.

Note

(1) Si instaura così un rapporto di lavoro subordinato [2084], con conseguente coordinamento delle diverse prestazioni di lavoro al fine di conseguire il fine produttivo.

(2) Comma introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.

Ratio Legis

La norma attribuisce all'imprenditore il potere di organizzare, in posizione di supremazia gerarchica, l'attività dei collaboratori.

Spiegazione

Spiegazione dell'articolo 2086 Codice Civile

Il potere dell'imprenditore di organizzare i suoi collaboratori concorre con quello di autoorganizzarsi e consente al datore di lavoro di inserire selettivamente nell'azienda, nel rispetto della normativa interna ed in rapporto alle proprie facoltà istituzionali di produzione, le attività dei propri dipendenti.